



## Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE

Risoluzione del 21/11/2007 n. 337

### Oggetto:

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello "F24-Iva immatricolazione auto Ue", dell'imposta sul valore aggiunto ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, ai sensi dell' articolo 1, comma 9, DL 3 ottobre 2006, n. 262.

### Testo:

L'articolo 1, comma 9 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, ha previsto ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso che la relativa richiesta sia corredata di copia del modello F24 recante per ciascun mezzo di trasporto il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 e' stato approvato un modello dedicato alla fattispecie, denominato "F24-Iva immatricolazione auto Ue".

Per consentire il versamento della suddetta imposta con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo utilizzabili esclusivamente nel modello "F24- IVA immatricolazione auto Ue".

-	"6201"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue-	mese
	gennaio"							
-	"6202"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue-	mese
	febbraio"							
-	"6203"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue-	mese
	marzo"							
-	"6204"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue-	mese
	aprile"							
-	"6205"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	maggio"							
-	"6206"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	giugno"							
-	"6207"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	luglio"							
-	"6208"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	agosto"							
-	"6209"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	settembre"							
-	"6210"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	ottobre"							
-	"6211"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	novembre"							
-	"6212"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- mese
	dicembre"							
-	"6231"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue	- primo
	trimestre"							
-	"6232"	denominato	"Versamento	IVA	imm.ne	auto	Ue-	secondo
	trimestre"							

- "6233" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue - terzo trimestre"
- "6234" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue - quarto trimestre"

In sede di compilazione del modello " F24-Iva immatricolazione auto Ue", tali codici tributo sono indicati nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con indicazione del tipo veicolo, numero di telaio, e quale "anno di riferimento" dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".

Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal 3 dicembre 2007.

estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste ed altri intermediari.

#### PREMESSA

La legge 30 dicembre 1991, n. 413, al titolo III, Capo I, ha apportato sostanziali modifiche in materia di imposte sui redditi ed IVA, con particolare riferimento ai poteri ed alle facolta' degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza.

Il crescente concorso di consensi intorno all'idea che la lotta all'evasione fiscale debba avvalersi dello strumento degli accertamenti bancari, senza essere appesantito da un'eccessiva burocratizzazione della relativa procedura, ha infatti indotto il legislatore, che era gia' intervenuto circa la disciplina di tale mezzo di investigazione, a ridurre drasticamente l'iter procedurale del relativo esercizio.

L'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in attuazione del criterio fissato al 2° comma, punto 12), dell'art. 10 della legge-delega del 9 ottobre 1971, n. 825, aveva previsto, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, soltanto alcuni casi di deroga al segreto bancario, definendo tassativamente le fattispecie che potevano legittimare l'avvio della procedura per ottenere l'autorizzazione a richiedere informazioni bancarie.

Successivamente, il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, ha modificato ed integrato gli artt. 32, 33, 52 e 53 del D.P.R. n. 600, del 1973, ed ha sostituito l'art. 35 di tale D.P.R., nonche' gli artt. 51, 52, 54 e 63 del D.P.R. n. 633, del 1972, prevedendo, da un canto, un potenziamento dei poteri degli Uffici, estendendoli anche agli Uffici IVA, e, dall'altro, ampliando notevolmente le ipotesi di deroga.

L'art. 18 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' intervenuto nuovamente nella materia consentendo agli Uffici di richiedere informazioni alle banche e all'Ente Poste, indipendentemente dalla esistenza di tassativi presupposti di fatto, mantenendo tuttavia taluni vincoli con riferimento sia alla procedura da attivare sia all'oggetto delle informazioni acquisibili.

Con la presente circolare si intende fornire un quadro organico della materia in ordine ai presupposti ed alle procedure di cui devono avvalersi gli Uffici finanziari per esercitare, nel rispetto delle previsioni normative dettate dalla legge n. 413 del 1991, il potere di acquisire le informazioni e documenti circa i conti intrattenuti dai contribuenti con le banche.

Con l'occasione, si forniscono, altresì, indicazioni circa le piu' recenti modificazioni concernenti la possibilita' per gli Uffici finanziari di richiedere direttamente al contribuente notizie sui rapporti intrattenuti con le banche, gli uffici postali nonche' con gli altri intermediari finanziari.

#### CAPITOLO I

##### Nozioni introduttive

1 - Modifiche introdotte dall'art. 18 della legge 413/91 ai poteri degli Uffici.

L'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 413, del 1991, ha comportato le seguenti abrogazioni e modifiche:

a) abrogazione dell'art. 35 del D.P.R. n. 600 del 1973, gia' recante disposizioni sulle deroghe al segreto bancario, e del precedente

- art. 34, concernente la certificazione delle passività ed oneri bancari;
- b) modifica ed integrazione sia dell'art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo ai poteri degli Uffici delle Imposte Dirette, sia dell'art. 33, secondo, terzo e sesto comma, dello stesso D.P.R., concernente gli accessi, le ispezioni e le verifiche;
  - c) modifica ed integrazione dell'art. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo ai poteri degli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
  - d) abrogazione dell'art. 51-bis, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, concernente i casi di deroga in materia di IVA;
  - e) modifica dell'art. 52, primo e undicesimo comma, dello stesso D.P.R. 633, del 1972, concernente gli accessi, le ispezioni e le verifiche.

Con la soppressione dei precitati artt. 35 del D.P.R. n. 600, del 1973, e 51-bis del D.P.R. n. 633, del 1972, sono stati eliminati i presupposti che legittimavano, tassativamente, le deroghe al segreto bancario.

Peraltro, la nuova normativa, mentre non ha più alcun riferimento ad ammontari di redditi, di corrispettivi o di imposte sottratte, non comporta, come meglio precisato in seguito, che la procedura di richiesta di dati bancari venga instaurata per ogni accertamento predisposto dagli Uffici finanziari.

I dati e le informazioni richiesti dagli uffici e trasmessi dalle banche e dagli uffici postali sono coperti da segreto. Pertanto, i soggetti che rilasciano le previste autorizzazioni per la richiesta dei predetti dati devono impartire le opportune disposizioni in ordine all'utilizzo riservato e corretto dei medesimi; analogo comportamento improntato alla riservatezza deve essere altresì tenuto dai responsabili delle banche e degli uffici postali in sede di trasmissione dei dati agli uffici richiedenti. A maggior tutela di tale riservatezza, l'art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 413/1991 prevede una specifica sanzione per chiunque riveli tali dati o ne faccia un uso non appropriato.

Sempre con riferimento alle disposizioni recate dal citato art. 18, poiché tale norma ha natura procedurale, si ritiene che gli organi procedenti possono ricorrere allo strumento istruttorio delle indagini bancarie anche per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 413/91), sempre, ovviamente, nei limiti di decadenza indicati nell'art. 43 del D.P.R. n. 600, del 1973.

Tutto ciò premesso, si forniscono, qui di seguito, istruzioni in ordine ai criteri di applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle informazioni da acquisire presso il sistema bancario: ciò, al fine soprattutto di promuovere una uniformità di comportamento da parte degli uffici. Al riguardo, si fa presente che alcune precisazioni contenute nella presente circolare sono state formulate tenendo conto anche di talune indicazioni fornite dal Ministero del tesoro.

Successive istruzioni saranno emanate per le richieste che gli organi procedenti possono indirizzare agli uffici dell'Ente Poste.

## 2 - Descrizione delle diverse fasi istruttorie

È opportuno sottolineare, in via preliminare, come il potere riconosciuto agli uffici finanziari di richiedere informazioni alle banche e agli uffici dell'Amministrazione postale, seppure notevolmente ampliato rispetto alla precedente disciplina, incontri tuttora delle limitazioni soprattutto di ordine procedimentale.

Secondo la vigente normativa, infatti, gli Uffici delle Imposte Dirette e gli Uffici IVA (così come gli istituendi Uffici unici delle Entrate), ai sensi, rispettivamente, dell'art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600, del 1973, e dell'art. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (nonché la Guardia di Finanza e il Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî, in base ai medesimi poteri loro spettanti), possono chiedere alle banche, per quanto riguarda i rapporti con i clienti, e all'Amministrazione postale, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi:

- 1) copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti ad essi inerenti o connessi,

comprese le garanzie prestate da terzi;

- 2) ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico che risultino necessari a seguito dell'acquisizione dei conti suindicati.

I predetti uffici hanno altresì il potere di:

- a) disporre, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del D.P.R. n. 600, e dell'art. 52, undicesimo comma, del D.P.R. n. 633, l'accesso di proprio personale - con qualifica non inferiore a funzionario tributario - presso le banche e presso l'Ente Poste, allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia, richiesta secondo quanto detto in precedenza, non sia stata trasmessa entro il termine previsto dall'art. 32, ultimo comma del D.P.R. n. 600, e 51, ultimo comma, del D.P.R. n. 633. Detto accesso e' esperibile, in ogni caso, allorché esistano fondati sospetti che pongano in dubbio la veridicità dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto ai rapporti intrattenuti dal contribuente con la banca o l'Ufficio postale.
- b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a conferire di persona, o per mezzo di rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, relativamente alle operazioni annotate nella copia dei conti trasmessa dagli organi cui era stata richiesta.

Come può notarsi, l'Amministrazione finanziaria ha attualmente a disposizione un ampio ventaglio di poteri che le permettono di verificare la "posizione reddituale" di un contribuente anche attraverso l'esame dei conti intrattenuti da quest'ultimo con banche e/o Ente Poste. A tale proposito e' opportuno precisare che l'iter procedurale di tali poteri si articola su tre fasi distinte che, in conformità ai principi di economicità e di proficuità dell'azione amministrativa, impediscono il sovrapporsi di più iniziative.

Infatti, in primo luogo, e' prevista la possibilità di avanzare una "richiesta" iniziale, tesa all'acquisizione della copia dei conti intrattenuti dal contribuente, corredata delle relative specificazioni.

Successivamente, l'Amministrazione può richiedere ulteriori dati, notizie e documenti relativi alle copie dei conti di cui sopra, con l'ulteriore facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti e informazioni sulle operazioni annotate nei conti medesimi.

Quest'ultima facoltà, peraltro, ove esercitata, ha come effetto "l'inversione dell'onere della prova" a carico del contribuente,